

REGIO DECRETO 28 giugno 1866 , n. 3020

Concernente il reato di contrabbando e le pene colle quali saranno puniti coloro che lo commettono.

(066U3020)

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Vista la legge in data d'oggi, N° 2987;

Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

L'associazione di tre o piu' persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione de' contrabbandieri.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto

dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sara' punita col carcere da uno a sei mesi.

Art. 2.

Il contrabbando commesso dall'associazione di cui all'articolo precedente, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sara' punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sara' punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni a due anni.

Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputera' come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Il contrabbando commesso da colui che non puo' essere ritenuto quale contrabbandiere, ma che e' provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sara' punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Colui che avra' commesso un solo contrabbando, sara' punito colla multa stabilita secondo i casi dal [regolamento 11 settembre 1862, N° 867](#), e dalla [legge 13 luglio 1862, N° 710 e 15 giugno 1865, N° 2396](#).

Art. 3.

Il contrabbando sara' punito col carcere da 3 a 5 anni:

1° Quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Per armi s'intendono quelle indicate nell'[articolo 453 del Codice penale](#) 20 novembre 1859;

2° Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

3° Quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione

d'impiegati dello Stato.

Art. 4.

Sara' considerato come agente principale:

Colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorita', o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

Colui che concorra immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

Colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni di cui all'articolo 1°, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

Art. 5.

Sono considerati quali complici:

1° Coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o s'intrometteranno per farli vendere;

2° Coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° Coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti, o qualunque altro mezzo che avra' servito all'esecuzione del reato stesso sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° Coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

Art. 6.

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sara' diminuita secondo le norme stabilite dai Codici penali del Regno.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 7.

Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione di cui all'articolo 1°, o ignori che nella esecuzione del reato concorrano o sian concorse le circostanze aggravanti di che all'articolo, 3° sara' punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'articolo 2°.

Art. 8.

L'Impiegato dello Stato e qualunque Agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati nella presente legge, sara' punito col maximum della pena.

Saranno anche puniti col maximum della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, cafe' od altri luoghi pubblici i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Art. 9.

Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge, saranno condannati alle multe stabilite nel regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n° 867, e nelle leggi sulle private del 13 luglio 1862, n° 710, e del 15 giugno 1865, n° 2396, ed obbligati solidariamente al pagamento delle stesse multe.

Gl'Impiegati dello Stato e gli Agenti della forza pubblica

incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti con la interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà esser minore di lire 150.

Art. 10.

La merce od il genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati gli attrezzi impiegati nella preparazione del genere di privativa, le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni attualmente in vigore pel riparto delle multe.

Art. 11.

Nel contrabbando e nei reati parificati al contrabbando, che si commettano nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gl'impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 12.

Sarà pubblicato nelle provincie toscane l'[articolo 453 del Codice penale](#) del 20 novembre 1859.

Art. 13.

Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite, o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sara' per questi reati applicato il maximum della pena stabilita dalle leggi del Regno.

Art. 14.

Nulla e' parimente immutato, pei casi non contemplati in questa legge, alle disposizioni punitive stabilite nelle leggi e nei regolamenti in vigore sulle dogane e sulle privative dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi' 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

Registrato alta Corte dei conti addi' 7 luglio 1866

Reg.° 36 Atti del Governo a c. 147. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.

A. Scialoja.